



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Commento art. 52

This is the author's manuscript
Original Citation:
Availability:
This version is available http://hdl.handle.net/2318/57445 since
Publisher:
Cedam
Terms of use:
Open Access
Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

352

Organi di governo comune e provincia

erazioni Salerno. 24), purrieleziodel preeggibile a nuove caso, di- 6 t esame. ecutivo: ti abbia esi e un ausa di applica, sia staina moqualundall'art. qualora visione Juando di salub art. ttata la). 4°) o tivi allibrato sito ossizione :ma, in astratandato amenso alla gni calettura - sei e un drienito del 7 della iscussi ogare: nto ai fr., fra lel t.u. li, che andan podelle ie dealtro. parte nuni. nelle ersoequi-

sa di

ministrare la comunità. Alcuni sindaci uscentre in molti casi ricoprivano la carica da svaute decine di anni, e che hanno raggiunto tra il me il 2004 la scadenza del secondo mandato ula vigenza della nuova legge), violando aperamente e coscientemente il divieto, si sono gualmente ricandidati per un ulteriore mandamimpugnando poi la delibera prefettizia che udichiarava la decadenza. Si è addirittura veriinto che il consiglio comunale procedesse, noastante la palese violazione normativa, alla anvalida del sindacó eletto per il terzo mandan con conseguente scioglimento del consiglio asso mediante dedreto del Presidente della Repubblica (sub art. 141). In un'occasione, il sidice amministrativo (adito su iniziativa dello ssso síndaco decaduto, che aveva impugnato il wreto di scioglimento, chiedendo che fosse slevata questione di legittimità costituzionale kloo, 2º dell'articolo in commento, nella parte i cui non consente al sindaco di un comune, o asubordine di un comune con popolazione inteiore a 5.000 ab., uscente per la seconda volta ansecutiva, di essere eletto nuovamente alla redesima carica, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 8, 51, 97 e 118 Cost.) ha avuto occasione di puntualizzare, pur ritenendo la manifesta infonlatezza della ipotizzata questione di costituzionalità (in quanto «rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere, con la norma in questione, che il detto "sindaco" "non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile"»), che non rientra tra i casi di scioglimento del consiglio comunale per «gravi e persistenti violazioni di legge» (sub art. 141) la mancata adozione di un provvedimento che dichiari l'ineleggibilità del sindaco per violazione dell'art. 51, co. 2º (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 296/05). In tale occasione il giudice amministrativo ha infatti riconosciuto che non rientra tra gli obblighi del consiglio comunale ex art. 41 t.u. ord. enti locali la verifica della specifica causa di ineleggibilità del sindaco, scaturente dal mancato rispetto del vincolo del doppio mandato. Al contrario, poiché l'art. 41 t.u. ord. enti locali obbliga il consiglio a «esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69», e poiché «tra le "norme del capo II titolo III" 'non rientra" l'art. 51, co. 2º, del decreto legislativo 2000, n. 267», deve concludersi che proprio l'art. 41 «impedisce» al consiglio di censurare tale particolare causa di ineleggibilità.

52

52 Mozione di sfiducia. 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive sume non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscrittada almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trentagioni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

SOMMARIO: I. Le origini normative. - II. Le ragioni di una disciplina. - III. Il procedimento.

II. Le origini normative. ■ La disciplina in esame sulla mozione di sfiducia **riprende** la **precedente** (art. 37, l. 142/90; mod. dall'art. 18, l. elett. enti locali; dall'art. 11, co. 15°, l. 265/99), con l'inevitabile novità del riferimento all'art. 141 2ta. ord. enti locali (*sub* art. 141). ■ I cambiamenti che hanno riguardato la procedura di elezione degli organi di vertice dei comuni e della provincia hanno determinato una notevole **evoluzione del significato** politico e giuridico rivestito dall'istituto. La mozione di sfiducia è stata introdotta nel nostro ordinamento in un momento in cui il contesto relativo alla forma di governo locale era assai diverso, prevedendo l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle rispettive giunte da parte del consiglio comunale e provinciale, secondo il classico modello del sistema parlamentare. In particolare la *l. 142/90* aveva introdotto la mozione di sfiducia nella sua versione costruttiva, prevedendo, pertanto, che al momento del voto per la revoca della fiducia all'esecutivo si procedesse 52

- gani di governo e di un nuovo programma poli-3 tico. I caratteri della forma di governo locale (sub art. 46), così come delineati e rinnovati prima dalla l. elett. enti locali e ora dal presente t.u. ord. enti locali, pur nell'inalterato dettato legislativo, non potevano e non possono che indurre a nuove riflessioni, coerenti con il nuovo quadro normativo-istituzionale. L'elezione diretta dei vertici del potere esecutivo degli enti locali, nonché la previsione del principio del simul stabunt simul cadent che regola i rapporti con il consiglio comunale e provinciale, costituiscono, infatti, elementi di novità sufficienti a sovvertire i termini del contesto giuridico rispetto al tempo in cui l'istituto della mozione di sfiducia nella sua forma costruttiva fu introdotto, modificandone la funzione politica. 1 II. Le ragioni di una disciplina. EL'analisi
- 1 II. Le ragioni di una disciplina. L'analisi sulla stabilità politica degli enti locali, a seguito dell'introduzione del principio simul stabunt simul cadent (sub art. 46), non può basarsi solo sugli effetti di contenimento delle crisi di governo determinate dal binomio mozione di sfiducia-scioglimento, ma deve mettere in evidenza anche le diverse dinamiche cui la forma di go-
- 2 verno a livello locale ha dato origine. ILa regola del simul stabunt simul cadent pare coerente con i principi del nostro ordinamento costituzionale (cfr. Corte cost. 305/00), poiché la tutela del voto espresso dai cittadini non può spingersi sino al sacrificio dell'efficienza degli organi di governo, che può essere garantita solo con l'accordo del consiglio e del capo dell'esecutivo. La garanzia della stabilità del dato elettorale non può condurre alla paralisi di governo, anche perché, il rinnovamento istituzionale che segue allo scioglimento del consiglio ed alla decadenza dell'esecutivo rappresenterebbero già di per sé un momento di esercizio della sovranità da parte del popolo, chiamato nuovamente ad espri-3 mersi nelle urne. I L'avere previsto lo scioglimento del consiglio contestualmente all'approvazione di una mozione di sfiducia ha aperto nuove strade per la soluzione delle crisi di governo, con ricambi in seno alla maggioranza consiliare, assai poco propensa al proprio suicidio politico, non sempre rispettosi del risultato 4 elettorale. Il consiglio che vuole liberarsi del capo dell'esecutivo locale, anche a costo del proprio scioglimento, procede alla ricerca delle dimissioni di oltre la metà dei suoi componenti (sub art. 141). Tale norma - pur conducendo al medesimo risultato giuridico e rivestendo un analogo significato politico - offre il vantaggio di prescindere dalla presentazione di una mozione di sfiducia, dalla motivazione dell'atto e

dalla sua votazione. Ne è disceso un inevitabile

svuotamento del significato della mozione di sfiducia, quale strumento capace di dare voce all'opposizione. I Le conseguenze cui conduce l'approvazione di una mozione di sfiducia del Consiglio nei confronti dell'esecutivo sono di tale rilevanza da aver indotto il legislatore ad aprire la disposizione in commento con una distinzione, preliminare ad ogni altra indicazione. Il voto contrario dell'assemblea comunale o provinciale relativamente ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia, o comunque dell'una o dell'altra giunta (co. 1º) non importano le dimissioni dell'organo proponente, cioè l'esito positivo dell'opposizione consigliane ad una iniziativa dell'esecutivo non può determinare di per sé lo scioglimento dello stesso consiglio, considerando così del tutto fisiologico il fenomeno. I La mozione di sfiducia (co. 29) non rappresenta che una delle ipotesi da cui può discendere la scioglimento del consiglio, che consegue, inoltre, ai casi di rimozione, decessoo decadenza del sindaco o del presidente della provincia (sub art. 53); di dimissione di oltre la metà dei consiglieri (sub art. 141); di compimento di atti contrari alla Costituzione e di gravie persistenti violazioni di legge (sub art. 141); per motivi di ordine pubblico (sub art. 141); per la mancata approvazione del bilancio che gli enti locali sono obbligati ad adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno (sub art. 141); per la mancata dichiarazione del dissesto finanziario (sub artt. 247, 262), nonché nei casi in cui siano state riscontrate infiltrazioni mafiose negli organi di comuni o province (sub art. 143). L'ana lisi delle cause che possono condurre allo scioglimento anticipato dell'assemblea comunale provinciale mette in luce una progressiva trasformazione del suo significato politico. Lentamente - ma in maniera più incisiva con la modi fica del Titolo V Cost. - lo scioglimento antici pato si è affermato come uno dei momenti in cu si concreta la verifica dell'effettiva capacità del consiglio di adempiere alle proprie funzioni, capacità che non può essere messa in dubbio dalla quotidiana dialettica tra esecutivo e consiglio per il confronto sulla realizzazione del programma di governo. Dal combinato disposto della norma in esame con la disposizione che attribuisce al consiglio il potere di adeguare e verificare l'attuazione del programma del sindaco e del presidente della provincia (sub art. 42), risulta evidente l'interdipendenza che lega il capo dell'esecutivo e l'assemblea rappresentativa, destinati a collaborare o a decadere insieme per il principio del simul stabunt simul cadent (sub art. 46), ma deve essere rilevato che solo la paralisi dell'azione di governo può condurre alla drastica conseguenza della sfiducia/scioglimento.

20

31

4]

51

4

6 i

\$

CZEG LZ LP Z

Sid

Organi di governo comune e provincia

II. Il procedimento. La precisione con cui il statore ha voluto definire il procedimento anozione di sfiducia, dal momento della sua reentazione sino a quello del concretarsi delle sconseguenze giuridico - istituzionali, sembra amire un uso accorto dell'istituto, che, per i salati cui conduce, difficilmente potrà dare moad abusi o ricatti politici. Il voto di sfiduadel consiglio è sempre collettivo e non può sere rivolto singolarmente al solo capo delscutivo o a ciascun componențe della giunta. 16li assessori potranno essere rimossi indiviinimente solo dal sindaco o dal presidente delprovincia. I La mozione di sfiducia deve essemoposta, con atto scritto e motivato, anche chlacendo ricorso a ragioni squisitamente poitche. I Deve essere sottoscritta da almeno i taquinti dei consiglieri, votata per appello noniale, ed approvata dalla maggioranza assoluta komponenti il consiglio in carica (BARUSSO, hitalia, 2000, 565). Trattandosi di atto la cui num non può essere ricondotta sic et sempliciraduna proposta di deliberazione, vista la funune di controllo, prima ancora che di indirizzo nitico che la mozione di sfiducia riveste attualmate, sembra potersi concludere che al mozento della sua proposizione si possa prescinde-#dall'acquisizione di pareri (sub art. 49). 🔳 Il intaco, il presidente ed i componenti della intanon debbono essere calcolati per raggiunmeidue quinti necessari alla presentazione deli mozione, come non sono presi in consideraime nel caso di dimissioni contestuali di più

della metà del consiglio (sub art. 141), ma la loro presenza e il loro voto rileva al momento della decisione in aula. La mozione può essere mes- 8 sa in discussione non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione e non oltre i trenta giorni successivi. La mancata messa in discussione può consentire l'esercizio dei poteri sostitutivi (sub art. 136) con la nomina di un commissario ad acta. La mozione di sfiducia, infatti, una volta presentata dovrà essere discussa prima di ogni altra questione. Solo al momento della sua approvazione si verificherà la vacanza degli organi eletti (in tal senso T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 144/92, F. it. 93, III, 250). **a** Alla perentorietà 9 dei termini per la messa in discussione, non segue alcuna indicazione altrettanto restrittiva circa i tempi per l'approvazione della mozione di sfiducia. Proprio in considerazione delle estreme conseguenze cui dà origine il voto di sfiducia del consiglio, il legislatore può avere voluto lasciare spazio alle eventuali trattative per la composizione del dissidio fra Giunta e Consiglio e per il superamento di eventuali contrasti. La mozione potrà sempre essere ritirata prima del voto e per questo può costituire un utile strumento di pressione nella ricerca di eventuali accordi di governo che scongiurino l'eventualità di elezioni anticipate. L'approvazione della mozione determi- 10 na lo scioglimento anticipato del consiglio che l'ha votata e la nomina da parte del Presidente della Repubblica di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente sino alle nuove elezioni (sub art. 141).

53 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia. *1. In caso di impedimento permanente, rimoziou. decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si proade allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla eletime del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette decioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, Mvicesindaco e dal vicepresidente.*

2 Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia acuso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercimodella funzione ai sensi dell'articolo 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed mevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 4 Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenudel sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

NINTARIO: I. Origine della norma. - II. La cessazione dalla carica. - III. I presupposti; - IV. (segue) le missioni. - V. La supplenza. - VI. *Status* e poteri del vice sindaco e del vice presidente provinciale.

53